

BVGer C-2351/2026 vom 27. Mai 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2351_2026

FR: TAF C-2351/2026 du 27 mai 2026

IT: TAF C-2351/2026 del 27 maggio 2026

Regeste

Stupefacenti (altro)

Erwägungen

E. 1

Con decisione del 10 marzo 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito contenuto in un pacco destinato all'interessato proveniente dalla (...) e trattenuto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (90 capsule di MK-677 Ibutamoren 25 mg) nonché di fissare l'emolumento per la sua prestazione e decisione - a carico dell'interessato - a fr. 400.-.

E. 2

Il 1° aprile 2026, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro tale decisione, mediante il quale ha chiesto di rinunciare all'emolumento di fr. 400.-- posto a suo carico.

E. 3

Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.

E. 4

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 5

Il 10 aprile 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale, ha invitato l'insorgente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 800 (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

E. 6

Il termine assegnato al ricorrente con decisione incidentale del 10 aprile 2026, notificata il 14 aprile 2026 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 3]) per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso il 15 maggio 2026. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

E. 7

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

E. 8

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della lite, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.